

L'art.8 del regolamento regionale 5/2022 ha inserito le seguenti modifiche all'allegato E del r.r. 9/2017:

1. Al punto 2 del paragrafo rubricato "Sanzioni" della sezione I le parole: "17, comma 11" sono state sostituite dalle seguenti: "13, comma 8".

2. La lettera d) del modello PT della sezione II è stata sostituita dalla seguente:

"d) che il personale addetto alla reception, il titolare o il gestore della struttura ricettiva comprende almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, e possiede una conoscenza minima degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità, nonché nozioni necessarie per un intervento di primo soccorso;".

3. La lettera g) del modello PT della sezione II è stata sostituita dalla seguente:

"g) di consentire all'interno della struttura, sotto la responsabilità dell'ospite, ai fini della sicurezza alimentare, il consumo autonomo di propri pasti freddi;".

ALLEGATO E)
(articolo 9, comma 5)

LINEE GUIDA PER LA DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DI "POSTO TAPPA" E PER L'ATTRIBUZIONE DEL LOGO DISTINTIVO

SEZIONE I

REQUISITI, CONCESSIONE, COMUNICAZIONE PUBBLICA E SANZIONI

Le aziende alberghiere piemontesi che offrono servizi aggiuntivi di "posto tappa" ai sensi dell'articolo 9 comma 5 del regolamento, per l'utilizzo della specifica denominazione si attengono alla seguente procedura.

ADOZIONE DEL LOGO REGIONALE "POSTO TAPPA"

1. Il logo di "posto tappa" è adottato dalla Regione Piemonte che ne dispone l'applicazione.
2. Il logo è concesso alle aziende alberghiere che offrono servizio di "posto tappa" a supporto della frequentazione degli itinerari turistici riconosciuti ai sensi della legge regionale n. 12/2010 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e del relativo regolamento di attuazione e che esercitano l'attività secondo i requisiti e le procedure amministrative previste dalla l.r. 2/2015 e dal presente regolamento.
3. Ai fini del legittimo utilizzo del logo, le aziende alberghiere che svolgono l'attività di "posto tappa" sottoscrivono in forma di autocertificazione il modello PT riportato nella Sezione II del presente allegato.

PUBBLICITA' ED ESPOSIZIONE DEL LOGO DISTINTIVO


1. Le strutture alberghiere garantiscono le seguenti modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico:
 - a) segnalazione della presenza del posto tappa con cartelli indicatori o pannelli informativi, per assicurare l'agevole individuazione della struttura nel tratto di percorso tra l'itinerario e la struttura stessa, nel rispetto delle prescrizioni vigenti;
 - b) segnalazione della presenza del posto tappa su portali web informativi turistici ovvero su applicazioni informatiche o supporti informativi tradizionali (brochure, cartografia etc).
2. I requisiti della struttura che offre il servizio di "posto tappa" sono esposti al pubblico in luogo ben visibile unitamente al logo identificativo, specificando eventuali servizi aggiuntivi offerti all'ospite.
3. Le strutture alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" sono tenute a dotarsi di apposita vetrofania o targa che identifica l'esercizio e ad esporla in luogo ben visibile all'ingresso dell'azienda le cui specifiche tecnico-grafiche rispettano i seguenti requisiti:
 - a) il logo della Regione Piemonte (di almeno 4 cm di larghezza);
 - b) il logo della Rete del Patrimonio escursionistico regionale - RPE Piemonte (di almeno 2 cm di larghezza);

c) il simbolo grafico di forma quadrata (ruotata di 45°) riportante una casa familiare stilizzata di colore “marrone” CMYK (C=40, M=80, Y=100 e K=50), circonscritta su sfondo di colore “azzurro chiaro” in CMYK (C=40, M=0, Y=0, K=0) con la parte inferiore occupata da un campo “verde” CMYK (C=45, M=0, Y=80, K=0) che ospita al suo interno il logo/loghi dell’itinerario/i per cui la struttura si qualifica come posto tappa e per il quale:

- deve essere previsto lo spazio per un foro di fissaggio di diametro 0,5 cm a 0,7 cm dall’angolo in alto;
- il marchio grafico di forma quadrata (ruotata di 45°) ha dimensioni 20X20 cm, con riempimento trasparente e linea di contorno (outline) di 1 pt;
- il triangolo di colore “azzurro chiaro”, identificante il cielo, é di larghezza pari a 20 cm e altezza pari a 10 cm, non ha linea di contorno (outline);
- il triangolo di colore “verde”, identificante il campo, è ruotato di 180° (con la punta rivolta verso il basso), è di larghezza pari a 16 cm e altezza pari a 8 cm, non ha linea di contorno (outline);
- le finestrelle della casa familiare stilizzata, sono di colore bianco e hanno una dimensione di 0,6X0,6 cm;
- i loghi degli itinerari devono avere una dimensione approssimativa di 2,5 cm di larghezza X 1,5 cm di altezza;
- deve essere previsto lo spazio per un foro di fissaggio di diametro 0,5 cm a 0,7 cm dall’angolo in basso;

d) la scritta “posto tappa” seguita dalla denominazione dell’azienda alberghiera con l’utilizzo del carattere **ArialNarrow - Regular** - da 35 pt di dimensione.

4. La personalizzazione della **vetrofanìa o targa** con il nome dell’azienda alberghiera, deve essere effettuata dal titolare utilizzando il file rinvenibile sul sito regionale www.regione.piemonte.it, nell’apposita sezione del Turismo dedicata alle strutture ricettive, su materiale plastico per vetrofanìa o su plexiglass di dimensioni 20x20 cm come da prototipo raffigurato di seguito:



SANZIONI

1. Chiunque utilizza in modo ingannevole o improprio il logo ufficiale di “posto tappa” o espone una classifica superiore ai requisiti effettivamente posseduti, sia per il mancato possesso dei requisiti dichiarati, sia per la perdita degli stessi requisiti non comunicata alle amministrazioni competenti, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 13, comma 3, della l.r. 3/2015.
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al punto 1 si procede ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge medesima.

- e) di riservare, nell'ambito della propria disponibilità ricettiva, un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera c), ospitalità per non più di due notti agli escursionisti;
- f) di garantire un trattamento minimo di ristoro agli escursionisti, anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti;
- g) di consentire all'interno della struttura, sotto la responsabilità dell'ospite, ai fini della sicurezza alimentare, il consumo autonomo di propri pasti freddi;
- h) di offrire un servizio, anche non assistito, di prima colazione;
- i) di offrire un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette, in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario;
- l) di mettere a disposizione del turista materiale informativo in varie lingue, relativo all'itinerario in generale e alle attrattive della località;
- m) di consentire l'accesso degli organi locali territorialmente competenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ai fini delle eventuali sanzioni;
- n) di impegnarsi a comunicare al pubblico la presenza del servizio di "posto tappa" nel rispetto delle specifiche indicazioni in materia di comunicazione contenute nelle Linee guida del presente allegato.

Luogo e Data

Timbro e firma del sottoscritto